

CAMERA DI COMMERCIO
CASERTA

il Presidente

OGGETTO: Nomina del Portavoce del Presidente dell'Ente ai sensi dell'art.7 legge n. 150/2000.**IL PRESIDENTE**

dr. Tommaso De Simone, con l'assistenza del Segretario Generale, dr. Federico Sisti:

- visto l'art. 7 della legge n. 150 del 07.06.2000, che prevede *"1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 2. Al portavoce è attribuita un'indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità"*;
- ritenuto che la figura del portavoce si colloca all'interno di una cornice normativa più ampia, la legge n. 150/2000, che ha introdotto più in generale una disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (così delibera n. 70/2011 Sez. Reg. di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti);
- considerato che la legge n.150/2000 ha immesso nell'ordinamento il concetto di comunicazione pubblica, riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria e strutturale, legittimandone e prevedendone la diffusione in ogni momento e settore della Pubblica amministrazione, e distinguendone, altresì, la specifica natura da quella di ognuna delle altre attività amministrative (così delibera n. 70/2011 Sez. Reg. di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti);
- ritenuto che, creato ex novo dalla legge n. 150/2000 e legato da un totale rapporto fiduciario al soggetto/organo che egli rappresenta, il portavoce collabora in prima persona ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione;
- considerato che il portavoce può essere scelto tra le professionalità interne o esterne all'amministrazione, che non ha un percorso formativo e che per lo stesso non è previsto un contratto, ma solo una indennità stabilita dall'organo di vertice (così delibera n. 70/2011 Sez. Reg. di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti);
- considerato, inoltre, che tra i funzionari camerali non è presente alcuna figura professionale con formazione adeguata e specialità nella comunicazione;
- ritenuto che il portavoce sia in sostanza una figura innovativa che coniuga un'elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il capo dell'amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie;
- vista la deliberazione n. 70/2011 della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti, con la quale si precisa che le caratteristiche del portavoce rendono evidente che la spesa che grava sul bilancio dell'Ente, in conseguenza dell'attribuzione al portavoce dell'indennità prevista dal comma 2 dell'art. 7 della legge n. 150/2000, esuli dalla disciplina degli incarichi di studio e di consulenza di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, in quanto se è vero, per un verso, che la ratio di tale ultima norma non è quella di ridurre tout court le spese connesse al conferimento di studi ed incarichi di consulenza indipendentemente



il Presidente

dall'impatto sul bilancio dell'ente, bensì quella di conseguire risparmi sul bilancio del singolo ente favorendo le professionalità interne, è vero, per altro verso, che, sebbene la spesa per l'indennità del portavoce costituisca spesa che grava sul bilancio dell'ente, la disciplina di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 150/2000, per la figura del portavoce, si colloca in rapporto di specie a genere rispetto alla disciplina recata dall'art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010 in materia di spese di consulenza;

- ritenuto, pertanto che l'incarico di portavoce rappresenti esso stesso la realizzazione di una finalità dell'amministrazione, che è appunto quella di assicurare la comunicazione politico-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione e, pertanto, non ricade nella disciplina dell'art. 6, comma 7, D.L. 78/2010, il quale afferisce agli incarichi che rappresentano, invece, uno strumento operativo di cui si serve l'amministrazione nella fase istruttoria per individuare problematiche e soluzioni per definire la fattispecie concreta sulla quale successivamente intervenire con un proprio provvedimento realizzativo delle finalità dell'amministrazione procedente (*così delibera n. 70/2011 Sez. Reg. di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti*);
- ritenuto, come precisato dalla delibera n. 70/2011 Sez. Reg. di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti, che ricomprendere nella disciplina dell'art. 6, comma 7, D. L. n. 78/2010 la spesa che grava sul bilancio dell'ente in conseguenza dell'attribuzione al portavoce dell'indennità prevista dal comma 2 dell'art. 7 della legge n. 150/2000 significherebbe vanificare gli effetti voluti dalla medesima legge n. 150/2000, che ha individuato, nel portavoce, una figura precisa di raccordo con il vertice dell'amministrazione per assicurare la comunicazione politico-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice medesimo dell'amministrazione pubblica;
- ritenuto di potenziare il sistema delle pubbliche relazioni, nominando un portavoce dell'ente camerale con compiti di diretta collaborazione col Presidente ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, anche alla luce delle iniziative che occorre intraprendere e dar adeguata voce per far fronte ai minori introiti derivanti dalla previsione dell'art. 28 del d.l. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazione nella legge n. 114 del 11 agosto 2014, che ha coinvolto il futuro delle Camere di commercio prevedendo una sensibile riduzione del diritto annuale;
- ritenuto di prevedere che l'incarico decorra dal 01.04.2025 e cessi il 31.03.2026, precisando che detto incarico potrà essere prorogato o revocato anticipatamente per il venir meno del rapporto fiduciario, per l'inosservanza delle disposizioni del Presidente dell'ente in ordine all'espletamento dell'incarico, ovvero per la mancata effettuazione delle prestazioni richieste, nonché dalla cessazione della carica del Presidente;
- ritenuto congruo, sulla base della qualità e quantità dei compiti del portavoce, quantificare l'indennità di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 150/2000 per il periodo prima indicato di dodici mesi prevedere una prenotazione di spesa di € 25.000,00 al lordo delle ritenute di legge;
- vista la delibera della Giunta Camerale n. 82 del 16/12/2024 con la quale è stato approvato - ai sensi del D.P.R. n. 254/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" - il Budget direzionale per l'anno 2025 e preso atto che lo stesso presenta la necessaria copertura;



il Presidente

DETERMINA

- di conferire l'incarico di portavoce del Presidente dell'ente, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 150 del 07.06.2000, alla dott.sa Marilù Musto, nata a Napoli il 06.12.1980, con compiti di diretta collaborazione con l'organo di vertice della Camera di commercio di Caserta, ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;
- di precisare che:
 - l'incarico sarà svolto in condizioni di autonomia organizzativa ed escluderà ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Camera di commercio di Caserta;
 - l'incaricato non sarà tenuto all'osservanza di alcun orario d'ufficio, dovendo modulare le proprie presenze in base alle esigenze che di volta in volta si manifesteranno in relazione ai compiti specifici da porre in essere e comunque di 10 ore settimanali;
 - l'ente camerale metterà a disposizione dell'incaricato gli strumenti e le strutture necessarie per un corretto svolgimento della funzione;
 - l'interessato sarà tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine alle notizie che, in ragione dell'incarico stesso, verrà ad apprendere;
- di prevedere che l'incarico decorra dal **01.04.2025** e cessi il **31.03.2026**, precisando che detto incarico potrà essere prorogato o revocato anticipatamente per il venir meno del rapporto fiduciario, per l'inosservanza delle disposizioni del Presidente dell'ente in ordine all'espletamento dell'incarico, ovvero per la mancata effettuazione delle prestazioni richieste, nonché dalla cessazione della carica del Presidente;
- di determinare l'indennità di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge n. 150/2000, nella misura di € 25.000,00 al lordo delle ritenute di legge, da corrispondere alla dott.sa Marilù Musto, per il predetto periodo;
- di prevedere che detta indennità venga erogata alla dott.sa Marilù Musto mensilmente, previa presentazione fattura;
- di notificare il presente atto alla dott.sa Marilù Musto, anche ai fini dell'accettazione dell'incarico;
- di demandare al Segretario Generale ogni determinazione conseguente, con particolare riferimento alla prenotazione della relativa spesa e la sottoscrizione del relativo contratto;

Ai sensi delle normative sopra richiamate, il presente provvedimento non è sottoposto alla ratifica della Giunta

Il Presidente
Dr. Tommaso De Simone